



COMUNE DI FARÀ GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO - c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160

posta elettronica info@comune.farageradadda.bg.it

posta elettronica certificata info@pec.comune.farageradadda.bg.it

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2021

C.P.V. **55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica**

CIG **75190525FF**

Bando integrale di gara

indice

- Art. 1 – oggetto dell'appalto
- Art. 2 – descrizione, durata ed importo del servizio
- Art. 3 – Finanziamento
- Art. 4 – normative di riferimento
- Art. 5 – Subappalto
- Art. 6 – garanzie e coperture assicurative
- Art. 7 – criterio di aggiudicazione
- Art. 8 – documenti di gara
- Art. 9 – modelli di gara
- Art. 10 – soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione
- Art. 11 – contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- Art. 12 – modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara – quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.
- Art. 13 – documenti da presentare per la partecipazione alla gara
- Art. 14 – modalità e termini di presentazione dei plachi
- Art. 15 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara
- Art. 16 – motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte
- Art. 17 – soccorso istruttorio
- Art. 18 – aggiudicazione
- Art. 19 – adempimenti dell'aggiudicatario
- Art. 20 – disposizioni varie
- Art. 21 – privacy e accesso agli atti
- Art. 22 – comunicazioni
- Art. 23 – responsabile del procedimento
- Art. 24 – forme di pubblicità
- Art. 25 – ricorsi

Art. 1 – oggetto dell'appalto

Il presente bando integrale di gara ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal **Comune di Fara Gera d'Adda** (C.F. 00294190160 - con sede in Fara Gera d'Adda (codice NUTS ITC46), Piazza Roma n. 1 con determinazione del Responsabile del II Sett. Amministrativo n. 39 del 31.05.2018, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica ed integra le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 – descrizione, durata ed importo del servizio

Le condizioni contrattuali sono riportate nel Capitolato Speciale d'appalto disponibile fra gli atti di gara.

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica (CPV 55524000-9) e servizio di fornitura pasti a domicilio anziani, in particolare delle seguenti prestazioni:

- A. Approvvigionamento, produzione, trasporto e distribuzione di un pasto giornaliero ai bambini e agli insegnanti aventi diritto delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di 1° grado in tutti i giorni feriali (escluso il sabato o i giorni festivi e di vacanza come da calendario scolastico);
- B. La gestione, l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto e la distribuzione di pasti preparati da destinare al domicilio di utenti anziani in tutti i giorni feriali (escluso il sabato o i giorni festivi elencati al capitolo B) del Capitolato Speciale d'appalto;
- C. La riscossione della tariffa a carico degli alunni ed anziani utenti per la fruizione del servizio;

La prestazione principale è individuata nella fornitura pasti preparati presso il Centro Cottura comunale la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco - caldo (cioè senza l'utilizzo di prodotti precotti) e destinati al Servizio di Refezione Scolastica per le scuole dell'Infanzia, per le scuole Primarie e per le scuole Secondarie di primo grado del Comune di Fara Gera d'Adda con riferimento agli alunni, personale docente e non, aventi diritto al pasto e quanti specificatamente autorizzati.

Le prestazioni secondarie sono:

- A) quelle identificate dal codice cpv 55524000-9 "Servizi della refezione scolastica" della prestazione principale:
 - fornitura di tutti i servizi di supporto alla ristorazione: trasporto, consegna, scodellemento e distribuzione dei pasti;
 - riordino e pulizia della cucina e dei locali adibiti a mensa, compreso il lavaggio di tutte le attrezzature, arredi, utensili necessari per servizio;
 - fornitura e/o integrazione delle attrezzature, arredi e stoviglie (pentolame, posate, bicchieri, piatti, piccoli elettrodomestici...) nuovi ed adeguati alla potenzialità del Centro Cottura e dei locali destinati a refettori dei plessi scolastici e fornitura degli utensili e attrezzature per la distribuzione dei pasti;
 - riscossione e controllo del pagamento del pasto da parte degli utenti iscritti al servizio;
- B) quelle identificate dal codice cpv 55521100-9 "Servizio di fornitura pasti a domicilio" della prestazione principale:
 - fornitura di tutti i servizi di supporto alla ristorazione: trasporto, consegna, porzionatura e confezionamento in appositi contenitori termici individuali del pasto, che verrà consumato al domicilio da utenti anziani, e conseguente ritiro e lavaggio;
 - fornitura e/o integrazione delle attrezzature e stoviglie (contenitori ecc...);
 - riscossione e controllo del pagamento del pasto da parte degli utenti iscritti al servizio;

L'appalto è costituito da un unico lotto tenuto conto che la preparazione dei pasti deve avvenire, indistintamente per ogni tipologia di utenza e plesso scolastico, nel Centro cottura attrezzato che sarà concesso in comodato dalla Stazione Appaltante alla Ditta aggiudicataria, che sarà quindi l'unica possibile fruitrice nella fascia oraria di confezionamento e distribuzione, così come unico sarà il prezzo onnicomprensivo cad pasto, che tiene conto di tale riduzione dei costi d'impresa.

Quanto sopra ai fini dell'art. 3 "Definizioni" - comma 1 – lett. qq) e dell'art. 51 "Suddivisione in lotti" - comma 1 del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii..

Negli allegati al Capitolato Speciale d'Appalto sono indicati i plessi presso i quali deve essere svolto il servizio di refezione scolastica ed il numero dei pasti previsto.

E' previsto un **sopralluogo obbligatorio** (di cui al successivo punto A12) dell'art. 13 – documenti da presentare per la partecipazione alla gara).

E' inoltre indicato il numero dei pasti previsto anche per il servizio a domicilio per anziani.

I dati relativi al numero dei pasti hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta; l'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. Si rimanda al Capitolato Speciale d'appalto (articolo 24) e al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di revisione del prezzo e di modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

La durata del presente appalto è fissata in 3 anni scolastici: 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 con decorrenza dal 01.09.2018 e termine il 31.08.2021.

E' facoltà della Stazione Appaltante rinnovare il contratto relativo al presente appalto per un massimo di tre anni scolastici e quindi per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024.

Ai sensi dell'art. 106 – comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere alla ditta appaltatrice la proroga temporanea del contratto della durata strettamente necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente, che non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi. Tale opzione sarà esercitata dalla stazione appaltante con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la data di scadenza. L'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo stimato dell'appalto, con riferimento al **prezzo a base d'asta di Euro 4,90 a pasto (IVA esclusa)** per circa 71.048 pasti annui presunti, è il seguente per n. 3 anni scolastici: Euro 1.044.405,60 oltre Euro 4.500,00 (Euro 1.500,00 annui) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 1.048.905,60 IVA esclusa.

In caso di esercizio della facoltà di procedere a rinnovo triennale: Euro 2.088.811,20 oltre Euro 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa, per un totale di Euro 2.097.811,20 IVA esclusa.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

Art. 3 – finanziamento

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante entrate proprie dell'Ente.

Art. 4 – normative di riferimento

La presente gara è disciplinata dal bando di gara (sia nella versione integrale che nelle versioni pubblicate sulla GUUE e sulla GURI), dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

I concorrenti sono tenuti al rispetto del Patto di Integrità tra Comune e Operatori economici, che partecipano ad una qualsiasi procedura di gara/affidamento indetta dall'Amministrazione comunale, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dell'11.03.2015 e allegato alla lettera m);

Si precisa che è richiesta l'allegazione del Patto di Integrità tra Comune e Operatori economici firmato fra la documentazione di gara.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Gli atti di gara tengono inoltre conto del DM Ambiente 25 luglio 2011 sui criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari pubblicato sulla GURI n. 220 del 21/09/2011.

Si rimanda inoltre, per la normativa di riferimento, all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e del Capitolato Speciale d'appalto.

Si rimanda agli artt. 63 e 64 del Capitolato Speciale d'Appalto per quanto riguarda le disposizioni inerenti il personale.

Art. 5 – subappalto

E' ammesso il sub appalto esclusivamente per le operazioni di trasporto e consegna dei pasti e/o di riscossione della tariffa a carico degli utenti nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto per come previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016.

La Ditta concorrente, in sede di offerta, dovrà dichiarare la volontà di sub appaltare dette prestazioni.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Prima dell'attivazione del sub appalto la Ditta Aggiudicataria dovrà dimostrare il possesso, da parte del subappaltatore, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed attendere formale autorizzazione da parte della Stazione Appaltante all'avvio dell'attività in subappalto. In caso di subappalto i subappaltatori dovranno essere in possesso dei mezzi richiesti nel presente capitolo. Si precisa comunque che, nei confronti della Stazione Appaltante le responsabilità del servizio

svolto, anche tramite subappalto, restano sempre a carico della Ditta Aggiudicataria in solido con il subappaltatore. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 6 - garanzie e coperture assicurative

Si richiede la produzione della garanzia provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, come previsto nel presente bando integrale al punto A8) dell'art. 13.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Per quanto riguarda le caratteristiche della garanzia definitiva si veda l'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto.

Sono richieste inoltre le coperture assicurative di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 – criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

P1) Possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente: **max punti 1**;

P2) Possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto: **max punti 1**;

P3) Possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti e impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto: **max punti 1**;

P4) Possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 o in base alla norma ISO 14001:2015 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto: **max punti 1**;

P5) Possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto: **max punti 1**;

P6) Possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto: **max punti 1**;

P7) Impegno a fornire n. 4 servizi gratuiti annuali per rinfreschi fino a 100 persone presso immobili di proprietà della Stazione Appaltante e calendario a scelta della stessa in occasione di ricorrenze quali IV novembre, XXV aprile, 2 giugno, Natale ecc., compreso derrate, allestimento e la presenza di almeno n. 2 addetti al servizio: **max punti 5**.

P8) Impegno a fornire ed usare, per effettuare tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei terminali di consumo/refettori e del centro cottura, detergenti e sanificanti certificati Ecolabel: **max punti 8**.

P9) Impegno a fornire almeno n. 10 e sino ad un massimo di n. 15 pasti gratuiti giornalieri confezionati per utenti segnalati dal Servizio Sociale della Stazione Appaltante da asporto: **max punti 5**.

P10) Impegnato alla fornitura giornaliera di tovagliette certificate Ecolabel per i bambini delle scuole primarie e secondaria di primo grado: **max punti 5**.

P11) Offerta qualitativa di prodotti alimentari: **max punti 39**

P12) Impegno a disporre anche per il futuro (intera durata dell'appalto ed eventuale rinnovo) di un centro cottura di supporto distante fino ad un massimo di 20 Km dalla sede del centro cottura comunale, sito presso la scuola dell'infanzia di Via Ronchi di Sopra: **max punti 2**.

P13) Ribasso sul prezzo del pasto: **max punti 30**

Art. 8 – documenti di gara

I documenti di gara sono costituiti da:

- *bando di gara*;
- *bando integrale di gara*;
- *disciplinare di gara*;
- *schema di contratto*;
- *capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati*:

Allegato A1. – Tabelle Merceologiche;

Allegato A2 – Linee Guida per l'elaborazione dei menù del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - ATS Bergamo del 2017 (Grammature, Consigli per la merenda, ecc.);

Allegato A3 – Norme e modalità di preparazione e cottura dei pasti

Allegato A4 – Menù invernale e Menù estivo;

Capitolo B) Pasto domiciliare – Servizio di preparazione del pasto per la consegna a domicilio;

Allegato B/1 Pasto domiciliare – Tabella dietetica delle grammature a freddo;

Allegato B/1 Pasto domiciliare – Tabelle mercelogiche;

- *ALLEGATO H) Protocollo Operativo diete speciali*

- *ALLEGATO L) DUVRI*;

- *ALLEGATO M) Patto di integrità tra Comune e Operatori economici*;

- *ALLEGATO N) Elenco Beni*

- *ALLEGATO O) Elenco personale*

I documenti di gara ufficiali, ulteriori ai bandi pubblicati sulla GUUE e sulla GURI, sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Fara Gera d'Adda nella pagina web della presente gara.

Si fa inoltre rinvio:

- al Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE

Art. 9 – modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – fac simile attestato sopralluogo obbligatorio;
- mod. 2 – domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 3 – dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
- mod. 4 – DGUE formato cartaceo;
- file XML DGUE;
- mod. 5 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod. 7 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
- mod. 8 – tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari
- mod. 9 – offerta economica

Art. 10 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, e più in generale i soggetti che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del D.lgs. 50/2016, offrano sul mercato la prestazione di servizi o forniture, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

a) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sull'inesistenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

b) ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Per l'Italia è sufficiente l'iscrizione al REA.

c) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di almeno una dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente.

d) aver svolto, regolarmente e con buon esito, servizi di refezione scolastica per scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado che abbiano comportato, negli anni solari del triennio 2015 - 2016 – 2017, la diretta fornitura di almeno numero 71.000 pasti ciascun anno;

Ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito sono validi i pasti forniti nel triennio di riferimento per il servizio di refezione scolastica per scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, siano esse pubbliche o private.

Non ha rilevanza il fatto che i pasti siano stati prodotti in un centro cottura di proprietà, locato o condotto in concessione.

Ove il servizio di refezione scolastica nell'ambito del quale sono stati forniti i pasti fatti valere per la dimostrazione del requisito sia stato svolto da un operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamento, consorzio ordinario, rete di imprese o Geie) ciascun componente dell'operatore economico può far valere il requisito per la quota corrispondente alla propria percentuale di assunzione del servizio, se la stessa è indicata nel contratto, oppure, se il contratto non indica le quote di assunzione del servizio, per il numero complessivo dei pasti forniti diviso il numero delle imprese raggruppate. Non ha rilevanza l'effettiva attività svolta dall'impresa nell'ambito dell'operatore economico di natura plurisoggettiva.

Ove il servizio di refezione scolastica nell'ambito del quale sono stati forniti i pasti fatti valere per la dimostrazione del requisito sia stato svolto da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016, il requisito può essere fatto valere dal consorzio per intero (o per la quota ad esso spettante nel caso di operatore economico di natura plurisoggettiva) e da ciascuno dei consorziati esecutori nella misura pari a quanto può far valere il consorzio diviso il numero dei consorziati esecutori. In ogni caso non è ammesso per la partecipazione alla gara il cumulo dei requisiti derivanti da un medesimo servizio per il consorzio ed i consorziati esecutori.

Qualora in qualunque fase della gara o degli adempimenti successivi ad essa, venga appurato che il concorrente non è in possesso del requisito di cui alla lettera d) del presente articolo, esso verrà escluso.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016:

- il servizio deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nelle parti indicate nella domanda di partecipazione alla gara, fermo restando che il servizio deve essere assunto per intero;
- l'impresa mandataria deve assumere almeno per quota la prestazione principale;
- il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016;
- il requisito di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016;
- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016;
- il requisito di cui alla precedente lettera d) deve essere posseduto dal complesso dei componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016, che assumono la prestazione principale attraverso la sommatoria dei requisiti da essi posseduti senza vincolo di quota minima per il possesso del requisito.

Fatta salva la facoltà anche per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 di ricorrere all'avvalimento di cui nel prosieguo del presente bando integrale di gara, è consentito ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui

alle lettere c) e/o d) del presente articolo anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c) e/o d) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 anche per integrare i requisiti da essi posseduti.

I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito.

Non è consentito che un'impresa funga da ausiliaria per più di un concorrente.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dal Giudice delegato o dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti per la partecipazione delle imprese in concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **“black list”**, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del bando integrale di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso in cui un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016 non abbia indicato nella domanda di partecipazione alla gara per quali consorziati concorre, vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo potendo eseguire direttamente le prestazioni dell'appalto.

I consorziati indicati quali esecutori dell'appalto da parte dei consorzi, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), e b).

Ove il consorzio abbia designato un consorziato esecutore privo dei suddetti requisiti non potrà avvalersene con la conseguenza che, ove non si sia qualificato attraverso i requisiti del consorziato esecutore, dovrà eseguire direttamente il servizio, ove invece si sia qualificato attraverso i requisiti del consorziato, risulterà esso stesso carente dei requisiti di qualificazione.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione alla gara (modello 2), le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del D.Lgs 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Si applica l'art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Art. 11 - contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione n. 1377 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2017, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo previsto per la fascia di importo della gara e pertanto **Euro 140,00**.

Il codice CIG che identifica la presente gara è: **75190525FF**

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente bando integrale di gara all'art. 13 – “documenti da presentare per la partecipazione alla gara”.

Art. 12 – Modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara – quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.

Tutti i documenti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente

- sul sito internet del profilo del committente <http://www.comune.farageradadda.bg.it/> all'indirizzo INTERNET: <http://farageradadda.ammtrasp.it/?q=content/bandi-di-gara>

Dalla pagina raggiungibile attraverso l'indirizzo internet di cui sopra, entrare in “Bandi di gara pubblicati” e da qui nella pagina della gara.

- sul sito internet della SUA Treviglio – Centrale Unica di Committenza all'indirizzo INTERNET www.comune.treviglio.bg.it

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata della SUA Treviglio – Centrale Unica di Committenza comune.treviglio@legalmail.it almeno n. 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet della SUA Treviglio – Centrale Unica di Committenza www.comune.treviglio.bg.it

Art. 13 - documenti da presentare per la partecipazione alla gara.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare **un plico contenente tutta la documentazione di gara necessaria**.

Detto plico dovrà essere chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'Operatore Economico concorrente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale, indirizzo dell'offerente e PEC per le comunicazioni), oltre all'indirizzo del destinatario, e dovrà riportare la dicitura **“CIG. 75190525FF PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2021 SCADENZA OFFERTE: 26.07.2018 - NON APRIRE”**.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsì, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico dovrà a sua volta contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- Busta A) – “documenti per l'ammissione alla gara”**
- Busta B) – “offerta tecnica”**
- Busta C) – “offerta economica”**

relative alla documentazione di cui ai successivi punti, tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente:

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **“documenti per l'ammissione alla gara”**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) domanda di partecipazione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più imprese che concorrono nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e) o f) del D.Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- nella sezione 1 (imprese richiedenti) deve indicare i dati del legale rappresentante che sottoscrive la domanda e dell'impresa per la quale è presentata. Nel caso la domanda di partecipazione venga presentata congiuntamente da più imprese i predetti dati vanno indicati per ogni impresa che presenta congiuntamente la domanda di partecipazione;
- nella sezione 2 (domanda di partecipazione) va contrassegnata la casella a fianco dell'oggetto di gara;
- nella sezione 3 (forma di partecipazione) deve essere indicata la forma di partecipazione alla gara del concorrente o dei concorrenti che presentano congiuntamente la domanda di partecipazione.

Alternativamente, pertanto, va indicato, contrassegnando la casella corrispondente, se il concorrente partecipa come soggetto singolo (intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.Lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici), o come membro di un operatore economico di natura plurisoggettiva e cioè:

- come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 costituito o da costituire, come membro di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 costituito o da costituire, come membro del soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ex art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs. 50/2016, come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio

Paese ex art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, o come membro della rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di operatori economici di natura plurisoggettiva costituiti vanno indicati gli estremi dell'atto costitutivo.

Nel caso di operatori economici di natura plurisoggettiva da costituire va assunto l'impegno alla loro costituzione uniformandosi alle disposizioni di legge.

Nel caso di reti di impresa va indicato il titolo in base al quale l'impresa retista mandataria assume detto ruolo, assumendo, se del caso, l'impegno a stipulare in caso di aggiudicazione il contratto di mandato uniformandosi alla disciplina vigente.

- nella sezione 4 (ruolo delle imprese raggruppate e parti dell'appalto assunte) deve essere indicato il ruolo di ciascuna impresa raggruppata e le parti dell'appalto che ciascuna impresa assume.

La sezione 4 va compilata solo se si partecipa nell'ambito di un operatore economico di natura plurisoggettiva. In questo caso tutti i componenti dell'operatore economico devono assumere almeno una quota dell'appalto con il vincolo che la mandataria assuma almeno una quota della prestazione principale.

Qualora si intenda ricorrere al subappalto per il trasporto e/o riscossione delle tariffe a carico degli utenti, l'attività va comunque assunta almeno da una delle imprese raggruppate.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 10.

- nella sezione 5 (eventuali consorziati esecutori), nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

- nella sezione 6 (sottoscrizione) la domanda di partecipazione deve essere datata e sottoscritta.

Si ricorda che alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 3).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) il concorrente:

1. dichiara ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, forma giuridica, i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;

2. – 3. – 4. - dichiara i dati identificativi dell'impresa, sede legale e/o ulteriori sedi o domicili, recapito (incluso indirizzo PEC, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, oppure indirizzo di posta elettronica solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri);

5. dichiara sulla previsione e sulla necessità di firme congiunte per la partecipazione alla gara;

6. dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni per la partecipazione alla gara nel caso in cui esse siano necessarie in seguito alla sussistenza di procedure concorsuali (dichiarazione richiesta nel caso in cui il concorrente deve essere autorizzato alla partecipazione alla gara poiché in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale);

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) (dichiarazione richiesta per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list") oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010;

8. dichiara il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale – lettera d) dell'art. 10 del presente bando - cioè di aver svolto, regolarmente e con buon esito, servizi di refezione scolastica per scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado che abbiano comportato, negli anni solari del triennio 2015 - 2016 – 2017, la diretta fornitura di almeno numero 71.000 pasti ciascun anno (indicando: data di inizio servizio, di fine servizio, tipologia scuole interessate, soggetto che ha svolto il servizio, soggetto appaltante per il quale è stato svolto il servizio, numero dei pasti forniti);

9. dichiara il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice (dichiarazione richiesta per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice);

10. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad effettuare tale dichiarazione);

11. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

12. accetta il il Patto di Integrità tra Comune e Operatori economici, che partecipano ad una qualsiasi procedura di gara/affidamento indetta dall'Amministrazione comunale, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dell'11.03.2015, allegato alla documentazione di gara;

13. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2014, disponibile nella Sezione Trasparenza del sito web del committente <http://www.comune.farageradadda.bg.it/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto;

14. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

15. dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione e allega l'attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante;

16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

A3) DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016.

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire utilizzando il modello 4 messo a disposizione dei concorrenti.

In merito alle **informazioni da fornire tramite DGUE** si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:

- i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;

- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:

- nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
 - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;
 - va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
 - non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;
 - vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento.

Dove è richiesto di specificare il ruolo dell'operatore economico può, se necessario, specificarsi il diverso ruolo che l'impresa ricopre.

- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

- basta inserire i dati del legale rappresentante che firma il DGUE.

- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- va risposto "si" se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza i requisiti di un proprio consorziato oppure utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali. Coloro che

presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda.

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l'operatore economico non fa affidamento:

- alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?" va risposto "sì" se l'operatore economico intende utilizzare il subappalto nei limiti consentiti dagli atti di gara;

- non importa inserire la terna dei subappaltatori ai sensi di quanto indicato al precedente articolo 5

- nella parte III: motivi di esclusione

- nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:

- la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

In caso di risposta affermativa va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.

- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:

- la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

L'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo.

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/216;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

L'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "si" sul modello cartaceo.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
 - sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
 - l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
 - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)
 - l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)
 - l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
 - l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. I) del D.Lgs. 50/2016);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 7 del modello 3, per rendere detta dichiarazione.

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara.

- nella parte IV: Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "si" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente articolo 10 e, nella misura necessaria alla partecipazione alla gara, dei requisiti di cui alle lettere c) e/o d) del precedente articolo 10.

In merito al requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 10, la risposta "si" alla domanda della sezione "a" del DGUE afferma il possesso del requisito previsto dall'art. 10, lettera d) per l'aggiudicazione.

In merito al requisito di cui alla lettera c) del precedente articolo 10, viene richiesta al successivo punto A6 del presente articolo la presentazione delle dichiarazioni bancarie necessarie.

In merito al requisito di cui alla lettera d) del precedente articolo 10, può essere presentata una dichiarazione aggiuntiva esplicativa dei requisiti posseduti, tale che la stazione appaltante possa valutarne la congruità in sede di gara.

Per rendere detta dichiarazione è stato predisposto il punto 8) del modello 3, da compilarsi facoltativamente. Si precisa comunque che detta dichiarazione non sono necessarie per l'ammissione alla gara qualora si sia resa la dichiarazione generale di cui alla sezione "a" della parte IV del DGUE. Se omessa non verrà richiesta né come chiarimento, né come soccorso istruttorio facendo fede il DGUE. Se presentata potrà però consentire, ove emergano dubbi sul possesso dei requisiti, la richiesta di chiarimenti o l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV.

I consorziati esecutori che consentono, con i propri requisiti, ai consorzi che li hanno designati di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e le imprese ausiliarie, devono rispondere "si" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

- nella parte VI: Dichiarazioni finali:

- il DGUE cartaceo è precompilato.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE una volta compilato può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
- 2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
- 3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli istitutori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) e cioè:

- se si tratta di imprese individuali: al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

- se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, oltre a quanto precedentemente indicato, anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Trattandosi di appalto che richiede l'acquisizione di informazione antimafia, le dichiarazioni devono essere riferite anche ai familiari conviventi dei soggetti sopra elencati.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE deve essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni

incomplete o non veritieri. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

Si ricorda che:

- ai fini dell'accertamento sull'assenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- viene messo a disposizione il modello di DGUE (mod. 4), precompilato nelle parti di spettanza della stazione appaltante:

Detto modello è tratto dal modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

A4) *I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.*

A5) *i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e/o d) dell'articolo 10 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016 o che debbano, per disposizione del Giudice o dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:*

A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere c) e/o d) dell'articolo 10 o Mod. 6 per l'avvalimento di altro soggetto nel caso di procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A5b) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 10.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento a causa di procedura concorsuale, è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A6) in originale una dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica del/i concorrente/i secondo quanto precisato al precedente articolo 10.

Va presentata una dichiarazione bancaria per ogni soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista che partecipa alla presente procedura, consorziato indicato quale esecutore

del servizio da un consorzio se con essa dimostra il requisito del consorzio, impresa ausiliaria se mette a disposizione il requisito o impresa ausiliaria per procedura concorsuale) secondo quanto previsto all'art. 10.

A7) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016, il contratto di rete in copia autentica.

A8) garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% (arrotondato all'unità inferiore) dell'importo base d'asta comprensivo della possibilità di rinnovo e quindi:

Euro 41.956,00 (quarantunmilanovecentocinquantasei/00);

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia provvisoria può essere costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e Geradadda) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Affidamento del servizio di refezione scolastica e servizio pasti a domicilio periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021 - garanzia provvisoria".

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi (e rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice (D.Lgs. 50/2016)), che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- in ogni caso, essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (D.Lgs. 50/2016);
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni."

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

- in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016 o di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio.
- in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii..

- mediante la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

A9) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.

A10) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di Euro 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la presente procedura.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

Il Codice CIG che identifica la presente procedura è: **75190525FF**

A11) PASS_{OE} ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C.

In merito a tale documento si fa presente che:

- ove possibile, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Al concorrenti che avessero omesso la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS_{OE} e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

A12) attestato del sopralluogo obbligatorio.

E' previsto un sopralluogo obbligatorio, da documentare tramite attestazione (allegato modello 1) pena l'esclusione dalla gara. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, redatta secondo l'articolazione del Modello 1 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, che deve essere sottoscritta dal Tecnico comunale.

Per poter eseguire il sopralluogo sugli immobili interessati dall'appalto, le ditte concorrenti devono richiedere appuntamento inoltrando, a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.comune.farageradadda.bg.it un'apposita richiesta indicando i seguenti dati dell'Operatore Economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, nome, cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate. Detta istanza deve specificare l'indirizzo email e/o il numero di fax a cui inviare la convocazione.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del giorno 18.07.2018.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 48 ore di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

Non è consentita la segnalazione di una stessa persona da più concorrenti e, qualora ciò si verifichi, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione.

Il Tecnico comunale rilascerà l'attestato di avvenuto sopralluogo, debitamente timbrato e firmato.

Ai fini di quanto sopra si precisa che:

Le prestazioni di preparazione e distribuzione relative al servizio refezione scolastica dovranno aver luogo ove segue:

1. Preparazione dei pasti presso il centro di cottura del Comune di Fara Gera d'Adda ubicato nei locali della Scuola dell'Infanzia di Via Ronchi di Sopra.

Utenti finali: alunni, personale docente ed assistenti educatori e altri soggetti eventualmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

2. Distribuzione pasti nei plessi delle scuole dell'Infanzia di Via Ronchi di Sopra, Primaria L. Da Vinci di Via Treviglio (Località Badalasco), Primaria Dante Alighieri di Via Dante Alighieri 7 (Capoluogo), Scuola Secondaria di primo grado di Piazzale J. Maritain.

Per la consegna nei plessi privi di cucina, Scuole Primarie e Secondarie, i pasti dovranno essere trasportati con automezzi idonei in dotazione all'Appaltatore, in appositi contenitori termici nel rispetto delle caratteristiche degli stessi.

Il pasto sarà già dosato in base alle grammature definite dalle vigenti disposizioni (Allegato A2) e distribuito con servizio "al tavolo" per le scuole dell'Infanzia di Via Ronchi di Sopra, Primaria L. Da Vinci di Via Treviglio (Località Badalasco), Primaria Dante Alighieri di Via Dante Alighieri 7 (Capoluogo), mentre per la Scuola Secondaria di 1° grado di Piazzale J. Maritain dovrà avvenire a mezzo self-service.

Le prestazioni di preparazione e distribuzione relative al servizio pasti a domicilio anziani dovranno aver luogo ove segue:

1. Preparazione, porzionatura e confezionamento dei pasti in appositi contenitori termici individuali presso il centro di cottura del Comune di Fara Gera d'Adda ubicato nei locali della Scuola dell'Infanzia di Via Ronchi di Sopra;

2. Distribuzione al domicilio sul territorio comunale degli utenti anziani.

A13) Patto di Integrità tra Comune e Operatori economici, che partecipano ad una qualsiasi procedura di gara/affidamento indetta dall'Amministrazione comunale, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dell'11.03.2015, allegato alla documentazione di gara e da rendere firmato fra la documentazione di gara;

B) Nella busta **B** – “**offerta tecnica**” dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

BX1) offerta tecnica redatta secondo l'articolazione del Modello 7 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata per i parametri di cui al precedente articolo 7, secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara.

Nel predetto modello 7 il concorrente deve indicare:

Circa l'offerta tecnica si precisa quanto segue:

- Il modello 7, relativamente ai criteri P1), P2), P3), P4), P5), P6), P7), P8) e P10), prevede che la dichiarazione di offerta sia resa contrassegnando le apposite caselle predisposte in corrispondenza delle dichiarazioni in senso affermativo o negativo. Va pertanto contrassegnata un sola casella per ciascuna dichiarazione con la conseguenza che qualora siano contrassegnate sia la casella in corrispondenza della dichiarazione in positivo, sia la casella in corrispondenza della dichiarazione in negativo, l'offerta risulterà indefinita per il punto.
- In caso di presentazione dell'offerta da parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) la dichiarazione di offerta per i criteri P1), P2), P3), P4), P5) e P6) relativi al possesso delle certificazioni di qualità ed all'impegno a mantenerle valide per tutta la durata dell'appalto, va resa in riferimento a ciascuna impresa che compone l'operatore economico e partecipa alla gara. Il modello è predisposto per una ipotesi di due imprese raggruppate; eventualmente possono essere duplicate le dichiarazioni necessarie. Il concorrente singolo compila solo lo spazio di una impresa.
- Per essere considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio, le certificazioni di qualità devono essere valide al momento della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Il possesso della certificazione senza l'impegno a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto non attribuisce punteggio.
- La dichiarazione di offerta per i criteri P1), P2), P3), P4), P5) e P6) prevede inoltre che siano dichiarati gli estremi delle certificazioni possedute; le copie di tali certificazioni devono essere allegate come previsto al successivo punto BX2). La dichiarazione degli estremi della certificazione posseduta **sopperisce** all'allegazione della copia della medesima e viceversa.

La copia del certificato di qualità, se allegata, **sopperisce** alla mancata indicazione degli estremi dello stesso e alla indefinitezza o alla mancanza della dichiarazione sul possesso di detta certificazione di qualità; **non sopperisce** all'impegno a mantenerla valida.

Nella redazione dell'offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del capitolato speciale d'appalto e del presente bando integrale di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

BX2) copie dei certificati di qualità aziendale dichiarati nel modello 7.

La dichiarazione di conformità all'originale dei certificati presentati con allegata copia di un documento del sottoscrittore è richiesta solo se gli estremi dei medesimi non sono già stati dichiarati sul modello 7.

BX3) tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari.

Per ciascuno di tali prodotti può essere presentata un'offerta qualitativa di fornitura apponendo una crocetta su una delle caselle non oscurata nella riga.

Nel modello 8, in corrispondenza di ogni casella, è riportato il coefficiente che detta scelta attribuisce ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo quanto indicato al successivo articolo 15.

Si fa presente che condizione necessaria per l'aggiudicazione sarà la presentazione, da parte dell'operatore economico nei cui confronti sarà stata formulata la proposta di aggiudicazione, dell'elenco dei fornitori dei prodotti offerti, come garanzia che il concorrente abbia effettivamente verificato la disponibilità sul mercato di tali prodotti.

La tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sulla tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sulla tabella di offerta qualitativa di prodotti alimentari dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello 7 ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.

Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per l'offerta tecnica.

C) Nella busta **C) – “offerta economica”** dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

CX1) offerta economica redatta secondo il Modello 9 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel modello il concorrente deve indicare:

- il prezzo, IVA esclusa, offerto per il pasto, non superiore all'importo di Euro 4,90 posto a base d'asta, espresso in Euro con 2 cifre decimali;
- l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrebbe per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per un tre anni scolastici;
- l'importo del costo della manodopera che il concorrente sosterrebbe per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per ogni pasto.

L'incidenza del trasporto e consegna per ciascun pasto espressa in Euro, IVA esclusa.

L'incidenza del trasporto e consegna va obbligatoriamente indicata solo dai concorrenti che, nel DGUE, hanno dichiarato di volersi avvalere del subappalto per il trasporto. Tale valore non ha incidenza sull'aggiudicazione, ma serve a verificare il rispetto di quanto indicato ai comma 2 e 14 dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016.

La mancanza dell'indicazione dell'incidenza del trasporto e consegna comporta l'impossibilità di avvalersi del subappalto.

e/o

l'incidenza del servizio di riscossione della tariffa a carico degli utenti per ciascun pasto espressa in Euro, IVA esclusa.

L'incidenza del servizio di riscossione va obbligatoriamente indicata solo dai concorrenti che, nel DGUE, hanno dichiarato di volersi avvalere del subappalto. Tale valore non ha incidenza sull'aggiudicazione, ma serve a verificare il rispetto di quanto indicato ai comma 2 e 14 dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016.

La mancanza dell'indicazione dell'incidenza del servizio di riscossione comporta l'impossibilità di avvalersi del subappalto.

Gli importi, salvo gli oneri di sicurezza interni da indicare solo in cifre, vanno espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza vale l'importo espresso in lettere.

Le offerte economiche saranno valutate secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – “commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara”.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le

firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Non sono ammesse offerte parziali, cioè riferite solo ad alcune delle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto per il quale si rimette offerta.

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all'importo a base d'asta.

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 14 - modalità e termini di presentazione dei plachi

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti (raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso l'ufficio protocollo della SUA Treviglio – Centrale Unica di Committenza, piazza Manara, 1 – Treviglio (Italia).

Il plico deve pervenire perentoriamente entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 26.07.2018 esclusivamente all'indirizzo: Piazza Manara, 1 – 24047 Treviglio (Italia)**.

Ai fini del rispetto di detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plachi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Art. 15 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi degli artt 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs 50/2016 e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 da valutarsi da apposita Commissione di gara.

L'ammissione dei concorrenti alla gara verrà affidata ad un Seggio di Gara che, a scelta della Stazione Appaltante, potrà essere costituito anche in forma monocratica.

L'esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata ai sensi di Igge e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri pari a 3. La commissione giudicatrice fornisce, inoltre, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione di gara ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

La Commissione e il Seggio di Gara saranno assistite da un Segretario verbalizzante.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 10,00 del giorno 30.07.2018 presso una sala aperta al pubblico negli uffici del Comune di Treviglio in Via C. Battisti, 31 – Treviglio (Italia), anche se nessuno dei rappresentanti delle ditte offerenti fosse presente: vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Il Seggio di Gara procederà, innanzitutto nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plachi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e negli altri atti di gara;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

- c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Inoltre, in seguito all'esame della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verifichino i motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte.

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plachi, esistano dei concorrenti che siano incorsi in carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, queste potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Le richieste verranno inviate secondo quanto indicato all'art. 22 - Comunicazioni.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta del Seggio di gara. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere i dieci giorni.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte all'art. 17.

I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dal Seggio di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Le richieste verranno inviate secondo quanto indicato all'art. 22 Comunicazioni.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e assunte dal Seggio di gara le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, **all'apertura della busta B) - "offerta tecnica"** di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal bando integrale di gara.

La mancata o l'irregolare presentazione dell'offerta tecnica, non incidendo su aspetti essenziali del servizio, non comporta l'esclusione dalla gara bensì il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per ogni criterio di valutazione connesso all'offerta tecnica.

Parimenti l'erronea presentazione dell'offerta tecnica relativamente ad alcune parti della stessa, comporta la non valutazione di tali parti e il conseguimento del coefficiente di valutazione uguale a zero per i criteri di valutazione per i quali detta offerta tecnica non è stata correttamente presentata.

Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate, esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto:

criterio di valutazione P1) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente conseguirà **coefficiente 1**;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente conseguirà **coefficiente 0**.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà **coefficiente 1** qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente. In caso contrario conseguirà una valutazione della prestazione offerta calcolata secondo la seguente formula:

$$\mathbf{VP1= 1 * (Iq1 / It1)}$$

Dove:

Iq1 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 9001:2008 o in base alla norma

ISO 9001:2015, rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto secondo la norma vigente.

It1 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara.

Il coefficiente verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P2) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 1**;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 0**.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà **coefficiente 1** qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario conseguirà una valutazione della prestazione offerta calcolata secondo la seguente formula:

$$VP2= 1 * (Iq2 / It2)$$

Dove:

Iq2 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22000:2005 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

It2 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara.

Il coefficiente verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P3) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti e si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 1**;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti o non si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 0**.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà **coefficiente 1** qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti e si siano impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario conseguirà una valutazione della prestazione offerta calcolata secondo la seguente formula:

$$VP3= 1 * (Iq3 / It3)$$

Dove:

Iq3 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 22005:2008 relativa quantomeno ai pasti forniti e loro ingredienti e che si sono impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

It3 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara.

Il coefficiente verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P4) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 o in base alla norma ISO 14001:2015 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 1**;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 o in base alla norma ISO 14001:2015 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 0**.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà **coefficiente 1** qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 o in base alla norma ISO 14001:2015 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario conseguirà una valutazione della prestazione offerta calcolata secondo la seguente formula:

$$VP4= 1 * (Iq4 / It4)$$

Dove:

Iq4 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma ISO 14001:2004 o in base alla norma ISO 14001:2015 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

It4 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara

Il coefficiente verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P5) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 1**;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 0**.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà **coefficiente 1** qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario conseguirà una valutazione della prestazione offerta calcolata secondo la seguente formula:

$$VP5= 1 * (Iq5 / It5)$$

Dove:

Iq5 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma OH SAS 18001:2007 rilasciata per il settore EA di attività 30 o comunque riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

It5 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara

Il coefficiente verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P6) dell'art. 7

Se il concorrente è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base alla norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 1**;

se il concorrente non è in possesso di certificazione di qualità aziendale in base norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione o non si è impegnato a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto conseguirà **coefficiente 0**.

Nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico di natura plurisoggettiva (ad esempio raggruppamento di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, Geie, Rete di imprese) lo stesso conseguirà **coefficiente 1** qualora tutte le imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara siano in possesso della certificazione di qualità aziendale in base alla norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e si siano impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto. In caso contrario conseguirà una valutazione della prestazione offerta calcolata secondo la seguente formula:

$$VP6= 1 * (Iq6 / It6)$$

Dove:

lq6 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara in possesso della certificazione di qualità aziendale in base norma SA 8000:2014 riportante nello scopo i servizi di ristorazione e che si sono impegnate a mantenerla valida per tutta la durata dell'appalto

lt6 = numero delle imprese che compongono l'operatore economico e partecipano alla gara

Il coefficiente verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

criterio di valutazione P7) dell'art. 7

Se il concorrente si è impegnato a fornire n. 4 servizi gratuiti annuali per rinfreschi fino a 100 persone presso immobili di proprietà della Stazione Appaltante e calendario a scelta della stessa in occasione di ricorrenze quali IV novembre, XXV aprile, 2 giugno, Natale ecc., compreso derrate, allestimento e la presenza di almeno n. 2 addetti al servizio, conseguirà **coefficiente 1**.

Se il concorrente non si è impegnato a fornire n. 4 servizi gratuiti annuali per rinfreschi fino a 100 persone presso immobili di proprietà della Stazione Appaltante e calendario a scelta della stessa in occasione di ricorrenze quali IV novembre, XXV aprile, 2 giugno, Natale ecc., compreso derrate, allestimento e la presenza di almeno n. 2 addetti al servizio, conseguirà **coefficiente 0**.

In ragione della modalità di attribuzione del punteggio, per questo criterio di valutazione, non vi è possibilità di riparametrazione del coefficiente.

criterio di valutazione P8) dell'art. 7

Se il concorrente si è impegnato a fornire ed usare, per effettuare tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei terminali di consumo **e del centro cottura**, detergenti e sanificanti certificati Ecolabel conseguirà **coefficiente 1**.

Se il concorrente non si è impegnato a fornire ed usare, per effettuare tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei terminali di consumo **e del centro cottura**, detergenti e sanificanti certificati Ecolabel conseguirà **coefficiente 0**.

In ragione della modalità di attribuzione del punteggio, per questo criterio di valutazione, non vi è possibilità di riparametrazione del coefficiente.

criterio di valutazione P9) dell'art. 7

Se il concorrente si è impegnato a fornire almeno n. 10 e sino ad un massimo di n. 15 pasti gratuiti giornalieri confezionati per utenti segnalati dal Servizio Sociale della Stazione Appaltante da asporto conseguirà **coefficiente 1**.

Se il concorrente non si è impegnato a fornire almeno n. 10 e sino ad un massimo di n. 15 pasti gratuiti giornalieri confezionati per utenti segnalati dal Servizio Sociale della Stazione Appaltante da asporto conseguirà **coefficiente 0**.

In ragione della modalità di attribuzione del punteggio, per questo criterio di valutazione, non vi è possibilità di riparametrazione del coefficiente.

criterio di valutazione P10) dell'art. 7

Se il concorrente si è impegnato alla fornitura giornaliera di tovagliette certificate Ecolabel per i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, conseguirà **coefficiente 1**.

Se il concorrente non si è impegnato alla fornitura giornaliera di tovagliette certificate Ecolabel per i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, conseguirà **coefficiente 0**.

In ragione della modalità di attribuzione del punteggio, per questo criterio di valutazione, non vi è possibilità di riparametrazione del coefficiente.

criterio di valutazione P11) dell'art. 7

Per ogni concorrente verrà esaminato il modello 8 e verrà determinato il valore di:

IPOP(a) = indice prestazionale dell'offerta (a) attraverso la somma dei punteggi attribuibili, per ogni singolo prodotto alimentare in funzione dell'offerta presentata, secondo quanto indicato nel modello 8 "Tabella di offerta qualitativa dei prodotti alimentari".

Verrà poi determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP11(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P11 dell'art. 7

attraverso la seguente formula:

VP11(a) = IPOP(a) / IPOP(max n)

Dove:

IPOP(max n) = massimo valore di IPOP(a) fra quelli dei concorrenti in gara

Il valore di VP11(a) verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora tutti i concorrenti ottengano IPOP(a) = 0, tutti otterranno coefficiente VP11(a) = 0.

criterio di valutazione P12) dell'art. 7

Se il concorrente dispone e si è impegnato a disporre anche per il futuro (intera durata dell'appalto ed eventuale rinnovo) di un centro cottura di supporto distante fino ad un massimo di 20 Km dalla sede del centro cottura comunale, sito presso la scuola dell'infanzia di Via Ronchi di Sopra, conseguirà **coefficiente 1**.

Se il concorrente dispone e si è impegnato a disporre anche per il futuro (intera durata dell'appalto ed eventuale rinnovo) di un centro cottura di supporto distante oltre 20 Km dalla sede del centro cottura comunale, sito presso la scuola dell'infanzia di Via Ronchi di Sopra, conseguirà **coefficiente 0**.

In ragione della modalità di attribuzione del punteggio, per questo criterio di valutazione, non vi è possibilità di riparametrazione del coefficiente.

Una volta compiute le suddette valutazioni, la commissione determinerà il valore di

Ct(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) rispetto ai parametri di valutazione desumibili dal contenuto dell'offerta tecnica attraverso la seguente formula:

Ct(a) = (VP1(a) *1) + (VP2(a) *1) + (VP3(a) *1) + (VP4(a) *1) + (VP5(a) *1) + (VP6(a) *1) + (VP7(a) *5) + (VP8(a) *8) + (VP9(a) *5) + (VP10(a) *5) + (VP11(a) *39) + (VP12(a) *2)

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel medesimo giorno della seduta riservata o nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente bando integrale, la Commissione provvederà a dare lettura dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte per i parametri di valutazione P1), P2), P3), P4), P5), P6), P7), P8), P9), P10), P11) e P12) in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche e dei punteggi attribuiti alle stesse.

La Commissione procederà quindi, sempre nella medesima seduta pubblica o in una seduta pubblica successiva, all'apertura delle buste C) – “offerta economica” – da presentarsi da parte degli operatori economici che intendono concorrere, verificando che le offerte siano conformi a quanto previsto dal presente bando di gara e dando lettura dei prezzi offerti e degli oneri di sicurezza indicati;

In fase di apertura delle offerte economiche verrà verificata anche la presenza dell'indicazione del costo del trasporto e servizio riscossione tariffe, presupposto necessario per l'utilizzo del subappalto.

Nel caso in cui debbano operarsi delle esclusioni di offerte non presentate regolarmente, qualora tale esclusione faccia insorgere i presupposti per una nuova riparametrazione dei coefficienti attribuiti per le offerte tecniche, questa avverrà preliminarmente all'attribuzione dei punteggi per le offerte economiche.

Conclusa la lettura delle offerte economiche la Commissione di gara provvederà all'attribuzione dei punteggi per i criteri di valutazione desumibili dalle offerte economiche ed alla formulazione della graduatoria, come di seguito dettagliato.

La valutazione delle offerte per i criteri di valutazione connessi al contenuto dell'offerta economica avverrà come segue:

criterio di valutazione P13) dell'art. 7

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di VP13 (a) = coefficiente della prestazione dell'offerta per il parametro di valutazione P13 dell'art. 7 attraverso la seguente formula:

$$VP13(a) = (4,90 - pp(a)) / (4,90 - pp(min n))$$

Dove:

pp(a) = prezzo offerto per il pasto dal concorrente (a).

pp(min n) = minimo valore di pp(a) fra quelli dei concorrenti in gara.

Il valore di VP13(a) verrà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora tutti i concorrenti offrano un prezzo per il pasto pari alla base d'asta, tutti otterranno coefficiente VP13(a) = 0.

Una volta compiuta la suddetta valutazione, la commissione determinerà il valore di $Ce(a) =$ indice di valutazione dell'offerta (a) rispetto ai parametri di valutazione desumibili dal contenuto dell'offerta economica attraverso la seguente formula:

$$Ce(a) = (VP13(a) * 30)$$

Per ogni offerta verrà quindi determinato il punteggio complessivo $Ctot(a)$, sommando quello attribuito all'offerta tecnica e quello attribuito all'offerta economica come segue:

$Ctot(a) =$ indice di valutazione complessivo dell'offerta (a)

attraverso la seguente formula

$$Ctot(a) = Ct(a) + Ce(a)$$

Verrà infine determinata la graduatoria delle offerte in ordine decrescente di $Ctot(a)$.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica cioè in caso di parità di punteggio $Ctot(a)$ avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio $Ct(a)$.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica e quindi in caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (offerte che abbiano ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando integrale di gara e dal presente disciplinare) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà con la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Le offerte per le quali sarà ritenuta la sussistenza di una delle motivazioni di cui all'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, saranno escluse dall'aggiudicazione in quanto inammissibili.

L'esclusione delle offerte a seguito della verifica di anomalia non comporta alcuna riparametrazione dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Al termine dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la graduatoria definitiva delle offerte e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, che non sia stata ritenuta inammissibile, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia necessario in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento di varie sedute, pubbliche e riservate, anche nella medesima giornata. Nel caso in cui la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, qualora le sedute non abbiano luogo in giorni consecutivi, la data e l'ora delle stesse saranno comunicate ai concorrenti con le modalità descritte nel successivo art. 22 Comunicazioni e saranno inoltre pubblicate sul profilo di committente del Comune di Fara Gera d'Adda e della SUA Centrale Unica di Committenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Art. 16 - motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016:

- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto verranno esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale;
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui ricorra il caso di una procedura concorsuale;
- il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedura concorsuale sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti indicati al precedente articolo 10 – "soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione" nella misura necessaria per la partecipazione, salva l'applicazione dell'art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016, nella presentazione della documentazione di gara:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata sigillatura del plico e/o della busta contenente l'offerta economica, con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;

- la presentazione dell'offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal precedente articolo 13;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione di anche uno dei prezzi richiesti o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrebbe per l'esecuzione dell'appalto;
- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dal Seggio di Gara ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del bando di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 13 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata;

La mancata dichiarazione delle parti dell'appalto assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 fermo restando che le parti di assunzione dell'appalto già dichiarate non potranno essere modificate.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 10 del presente bando integrale.

Si ricorda che:

- la presentazione dell'offerta tecnica in maniera irregolare comporta la non attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica o per i punti dell'offerta tecnica presentati in modo irregolare;
- la mancata indicazione del prezzo del trasporto e del servizio di riscossione comporta l'impossibilità di utilizzare il subappalto.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- che sono state presentate da concorrenti che non hanno i requisiti richiesti;
- che per le quali sia richiesto prezzo superiore al prezzo posto a base d'asta;
- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

E' condizione necessaria per l'aggiudicazione la presentazione, da parte dell'operatore economico nei cui confronti sarà stata formulata la proposta di aggiudicazione, dell'elenco dei fornitori dei prodotti offerti nel modello 8, come garanzia che il concorrente abbia effettivamente verificato la disponibilità sul mercato di tali prodotti.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

Art. 17 – soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché sia presentata la documentazione richiesta o siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La documentazione richiesta è da presentare.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per quelle non essenziali), il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Le richieste verranno inviate con le modalità previste al successivo articolo 22.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata presentazione della ricevuta del pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione del sopralluogo obbligatorio, a condizione che lo stesso sia comunque avvenuto prima della presentazione dell'offerta, è consentita la regolarizzazione se il concorrente è in possesso dell'attestato.

Art. 18 – aggiudicazione

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati comprensivi dei nominativi delle persone nei confronti delle quali vanno compiute le verifiche circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Qualora ciò non sia già avvenuto in fase di verifica di anomalia dell'offerta, il concorrente nei confronti del quale sia stata formulata la proposta di aggiudicazione dovrà presentare, preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, l'elenco dei fornitori dei prodotti offerti nel modello 8, come garanzia che il concorrente abbia effettivamente verificato la disponibilità sul mercato di tali prodotti.

Il primo ed il secondo concorrente rimasti in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, saranno sottoposti alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del D.lgs. 50/2016.

In questa fase, qualora si debba utilizzare la procedura AVCPASS, i concorrenti sottoposti a verifica dei requisiti che non abbiano presentato il PASSOE in sede di gara, saranno invitati a presentarlo entro 5 giorni lavorativi pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

I soggetti interessati dalle verifiche ed i motivi di esclusione sono elencati al punto A3 dell'art. 13.

Per la dimostrazione del possesso del requisito di selezione di cui alla lettera d) dell'art. 10, verrà richiesta, ove non già presentata in gara, la dichiarazione di cui al punto 8) del modello 3, in quanto corrispondente al mezzo di prova di cui all'allegato XVII, parte II, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

Per i servizi prestati a favore di Enti Pubblici si procederà alla verifica d'ufficio della veridicità della dichiarazione presentata.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal D.lgs. 50/2016.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Art. 19 - adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante:

- a) garanzia definitiva come prevista dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto;
- b) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- c) le polizze assicurative di cui all'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto;
- d) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato speciale d'appalto;

Gli aggiudicatari dovranno inoltre versare:

- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto del bando e degli esiti di gara, il cui importo presunto è pari ad Euro 2.379,00 La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese;
- quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprese di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 3.171,79.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Fara Gera d'Adda. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del D.lgs 50/2016 non ancora costituti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precise, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Fara Gera d'Adda di affidare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 20 - disposizioni varie

- Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando integrale di gara di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice (D.Lgs. 50/2016);
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la Stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto da parte delle ditte concorrenti;
- il termine, di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 per la stipulazione del contratto, è di 90 giorni;
- il Comune di Fara Gera d'Adda si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In particolare, le eventuali controversie fra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante in ordine all'interpretazione, applicazione ed attuazione del presente capitolato, saranno in prima istanza definite facendosi parti diligenti per addivenire ad un accordo bonario entro 30 giorni dal sorgere della controversia. Le controversie che non siano definite bonariamente, sono devolute al foro competente per territorio, fatta salva la giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale adito.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Fara Gera d'Adda, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 21 - privacy e accesso agli atti

I dati forniti dalla Stazione Appaltante saranno trattati dall'Appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegnerà a custodire e non divulgare notizie e informazioni di cui possa venire eventualmente a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardino gli utenti e la Stazione Appaltante, in applicazione delle disposizioni contenute nel Testo unico sulla privacy (cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni). Il responsabile del trattamento dei dati è l'Appaltatore.

I dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante.

Relativamente all'esperimento della gara, come stabilito dal D. Lgs. 196/2003:

- a) la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
- b) le modalità di trattamento riguardano non solo la procedura per l'aggiudicazione, secondo gli obblighi di legge, ma anche la possibilità di essere comunicate ai soggetti pubblici competenti, per le finalità di controllo previste dall'art. 71 del T.U. 445/2000;
- c) il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente

l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente

contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 22 - comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto all'art. 12 del presente bando integrale di gara, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora all'indirizzo PEC della SUA Treviglio – Centrale Unica di Committenza comune.treviglio@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 23 – responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Orsola Alfano.

Il Responsabile del procedimento di Gara è l'Arch. Valentino Rondelli della SUA Treviglio – Centrale Unica di Committenza.

Art. 24 - forme di pubblicità

Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Profilo di committente del Comune di Fara Gera d'Adda: <http://farageradadda.ammtrasp.it/?q=content/bandi-di-gara>
- Sito internet della SUA Treviglio – Centrale Unica di Committenza: www.comune.treviglio.bg.it
- due quotidiani a diffusione nazionale, per estratto;
- due quotidiani a diffusione locale, per estratto;
- il bando di gara sarà inoltre inviato all'ANAC per la pubblicazione sulla propria piattaforma;

Art. 25 – ricorsi

Avverso il presente bando integrale di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fara Gera d'Adda, 20 giugno 2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Dott.ssa Orsola Alfano)